
Diritto penale 1

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

DIRITTO PENALE

Il diritto penale è quel settore del diritto che si occupa di disciplinare le fattispecie del reato.

Si definisce **reato** quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

La materia delle fonti del diritto penale è regolata da un principio fondamentale, il **principio di legalità**.

DIRITTO PENALE

Art. 27 della Costituzione

“La responsabilità penale è personale.”

Da questa norma ne consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerati soggetti del reato; le persone giuridiche non possono invece essere perseguite sul piano penale.

I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

Il principio di legalità si suddivide nei sottoprincipi fondamentali:

- il principio della riserva di legge in materia penale;
 - il principio della tassatività o determinatezza della fattispecie penale;
 - il principio di irretroattività delle norme incriminatrici;
 - il divieto dell'analogia *in malam partem*.
-

DIRITTO PENALE

Art. 25 della Costituzione

“Nessuno può essere sottoposto a una misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

Da questa definizione deriva il principio di “**riserva di Legge**”.

Conseguentemente è possibile punire un comportamento solo se esso è esplicitamente ed espressamente previsto dalla legge penale.

DIRITTO PENALE

Art. 1 CP

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”

Il **principio di tassatività della fattispecie penale** implica che il reato penale deve essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi.

DIRITTO PENALE

Art. 25 della Costituzione

“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Il **principio di irretroattività delle norme incriminatrici** significa che nessuno può essere punito per un comportamento che non sia previsto tra i reati al momento del compimento del fatto.

DIRITTO PENALE

Art. 14 - preleggi - Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

“Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”

L'analogia è il procedimento con cui si ricava la regola di un caso determinato non già dall'applicazione di una specifica norma di legge, ma dall'applicazione di una norma che regola un caso analogo in forza dell'identità di ratio esistente.

L'analogia è vietata per le norme penali.

IL REATO

ELEMENTI DEL REATO

Affinché un comportamento sia dichiarato reato occorre che ci siano i seguenti elementi:

- elemento **oggettivo**; comprendente *condotta ed evento*
- elemento **soggettivo**; comprendente *colpevolezza, colpa e dolo*.

CP, art. 39 - ***distinzione fra delitti e contravvenzioni***.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

I delitti sono puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa.
Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e l'ammenda.

ELEMENTI DEL REATO

dal CODICE PENALE i delitti sono:

- contro la personalità dello Stato
 - contro la Pubblica amministrazione
 - contro l'amministrazione della giustizia
 - contro il sentimento religioso
 - contro l'ordine pubblico
 - contro l'incolumità pubblica
 - contro la fede pubblica
 - contro l'economia pubblica
 - contro la moralità pubblica e il buon costume
 - contro il sentimento per gli animali
 - contro l'integrità e la sanità della stirpe
 - contro la famiglia
 - contro la persona
 - contro il patrimonio
-

ELEMENTI DEL REATO

dal CODICE PENALE le contravvenzioni sono:

- di polizia
 - concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione
 - concernenti la tutela della riservatezza
-

LA CONDOTTA

la condotta è il comportamento umano che costituisce reato, è quel comportamento che abbia un contenuto oggettivo e soggettivo corrispondente alla descrizione operata dalla fattispecie penale, o meglio, quella **condotta compresa nel fatto di reato che il legislatore voleva impedire.**

Tale comportamento può consistere in un'azione (commissivo) o in un'omissione (omissione).

La condotta viene valutata commissiva o omissiva in riferimento all'azione che il legislatore voleva rendere punibile.

Se si vuole punire l'aver commesso un fatto oppure l'aver mancato di commetterlo.

L'EVENTO

CP, art. 6

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

CP, art. 40 - ***Nesso di causalità***

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

ELEMENTO SOGGETTIVO

CP, art. 42 - ***Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.***

“Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con **dolo**, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

CP, art. 43 - **Elemento psicologico del reato.**

Il delitto:

è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

è **colposo**, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

CP, art. 43 - **Elemento psicologico del reato.**

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Il **dolo** si ha quando un soggetto compie un'azione o un'omissione che rappresenta un reato con la consapevolezza di commettere l'illecito.

Si ha invece **colpa** quando il fatto che integra reato è commesso da un soggetto per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

La **preterintenzione** è un concetto intermedio, che si verifica quando un soggetto pone in essere una condotta con l'intenzione di compiere un determinato reato, ma, nei fatti, il reato che si verifica è differente rispetto a quello voluto.

LE PENE

LE SANZIONI - LE PENE

CP, art. 43 - **Le pene.**

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

l'ergastolo;

la reclusione;

la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

l'arresto;

l'ammenda.

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

LE SANZIONI - LE PENE

CP, artt. 19 - **Le pene accessorie.**

Le pene accessorie per i delitti sono:

- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte;
- l'interdizione legale;
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
-

LE SANZIONI - LE PENE

CP, artt. 22 - 23 - 24 **Sanzioni per i delitti**

Ergastolo - La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Reclusione - La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Multa - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

LE SANZIONI - LE PENE

CP, artt. 24 e 25 - **Sanzioni per contravvenzioni**

Arresto - La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Ammenda - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 28 - **Interdizione dai pubblici uffici.**

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
 - 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
 - 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
-

LE PENE ACCESSORIE

- 4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
 - 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
 - 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
 - 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
-

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 28 - **Interdizione dai pubblici uffici.**

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa **non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.**

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 30 - **Interdizione da una professione o da un'arte.**

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 31 - **Interdizione legale.**

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 31 - **Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.**

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 31 - **Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.**

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

LE PENE ACCESSORIE

CP, art. 31 - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

IL PUBBLICO UFFICIALE

IL PUBBLICO UFFICIALE

CP, art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale.

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

IL PUBBLICO UFFICIALE

CP, art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale.

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”


PROCEDURA PENALE

PROCESSO PENALE

Il processo penale è il procedimento nel quale sono perseguiti e accertati i reati.

Una querela, una denuncia o un esposto possono essere inoltrati alla Procura della Repubblica per segnalare un reato.

Il procedimento prende avvio da una notizia di reato iscritta nel registro da parte del pubblico ministero.



inizia la fase delle indagini (gli atti dell'indagine sono segreti)

INDAGINI PRELIMINARI

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

Art. 335 - Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
-

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 326 CPP

“Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”


Le indagini riguardano l'acquisizione di informazioni, eventuali sopralluoghi, accertamenti o perquisizioni che riguardano i luoghi e le persone coinvolte

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 329 - Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal **segreto** fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. (1)
 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
 - a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
 - b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
-

PROCESSO PENALE



Il PM, sulla base delle indagini, valuta se procedere con l'accusa

Se ci sono gli elementi per procedere con una tesi accusatoria, c'è il rinvio a giudizio. In questa fase si raccolgono prove e testimonianze.

ARCHIVIAZIONE o ACCUSA

Sulla base delle indagini preliminari il PM decide se ci sono gli elementi per procedere oppure se archiviare la segnalazione

Nel caso ci siano evidenze:

Art. 369 CPP - Informazione di garanzia.

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una **informazione di garanzia** con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

PROCESSO

Nel incardinamento del processo si verifica la presenza delle parti.

La parte offesa, o comunque quella che ha subito il danno a seguito del reato, è definita **parte civile**.

Per le istituzioni scolastiche la possibilità di costituirsi parte civile deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

CONCLUSIONE DEL PROCESSO

Art. 525 CPP - Immediatezza della deliberazione.

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

La sentenza può essere impugnata secondo le modalità previste per legge.

La sentenza forma giudicato quando è definitiva.

IL PROCESSO PENALE DEI MINORI

RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 97 CP - Minore degli anni quattordici.

Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 97 CP - Minore degli anni diciotto.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

MISURE DI SICUREZZA

Art. 224 CP - Minore non imputabile.

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia previsto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

DENUNCIA CHE COINVOLGA SOGGETTI MINORI

Nel caso in cui, in contesto scolastico, la vittima sia un minore il dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la denuncia alla Procura della Repubblica. In questa fase è necessario mantenere il segreto sulle azioni svolte.

Nel caso in cui il minore sia il destinatario della denuncia, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia rivolta alla Procura del Tribunale per i Minori.

PROCESSO PENALE MINORILE

Il processo penale minorile è interamente improntato al recupero educativo e sociale del soggetto coinvolto.

DENUNCIA, QUERELA, ESPOSTO

DENUNCIA

Art. 331 CPP - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
-

QUERELA

Art. 336 CPP - Querela.

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

La querela deve prevedere un fatto che potenzialmente contiene un reato ed è facoltativa; deve contenere la volontà che si proceda.

Per i minorenni il diritto di querela è esercitato dal genitore.

ESPOSTO

Art. 333 CPP - Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

L'esposto è un atto facoltativo e chiunque può informare l'ufficiale di polizia giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio.
